



UILposte Verona - Newsletter Faxinforma n. 052 del 13 dicembre 2011

PENSIONI: COSA CAMBIA CON LA MANOVRA MONTI

Cominciamo subito col rassicurare tutti quei lavoratori che temono di vedere sfumare il traguardo della pensione proprio quando sono giunti ad un passo da esso: va subito detto che tutti coloro che maturino entro il 31 dicembre 2011 i requisiti per il diritto al pensionamento previsto dalla normativa vigente, hanno diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità secondo tale normativa, cioè secondo la normativa ancora in vigore e non devono quindi sottostare alla riforma del governo Monti.

Tutti questi lavoratori possono chiedere la certificazione del loro diritto acquisito all'ente previdenziale cui appartengono, tramite la presentazione di un modulo di domanda apposita disponibile anche sui siti web dei vari istituti.

ULTIM'ORA: TUTTI I CAMBIAMENTI ALLA MANOVRA MONTI

Sgravi sull'IMU per tutti, ma in compenso spunta una **patrimoniale sulla casa all'estero** e ritornano le pensioni di anzianità.

Il decreto, dopo una lunga trattativa, arriverà il 14 dicembre in aula, con la speranza di chiudere la partita prima di Natale sia alla Camera sia in Senato.

CAMBIA L'IMU.

La detrazione per la nuova IMU (che sostituisce l'Ici) sulla prima casa sale da 200 a un massimo di **400 euro** (200 euro in più). Inoltre è stata introdotta la possibilità di aumentare la detrazione di 50 euro per figlio, fino a quattro figli, purché la loro età non sia superiore a 26 anni e siano residenti nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

RITOCOCCO ALLE PENSIONI.

Sale fino a **1.400 euro** (tre volte il trattamento minimo) la soglia oltre la quale le pensioni non verranno più rivalutate in modo automatico.

In pratica, **tre quarti dei pensionati italiani avranno la rivalutazione piena**. Ma solo per il 2012.

Dal 2013, infatti, si tornerà al blocco della rivalutazione oltre i 936 euro (due volte il minimo).

In via eccezionale, poi, saranno **reintrodotti i trattamenti di anzianità**: per chi entro il 2012 avrà maturato 35 anni di contributi e che, prima dell'entrata in vigore del decreto, avrebbe avuto i requisiti per il trattamento pensionistico, sarà possibile andare in "pensione anticipata anche con un'età anagrafica minima di 64 anni".

Le donne, inoltre, anche quando nel 2018 la loro età di pensionamento sarà equiparata a quella degli uomini (66 anni), potranno uscire a 64 anni solo se prima del 31 dicembre del 2012 avranno maturato 20 anni di contributi con 60 anni di età.

Chi lascerà il lavoro prima dei 62 anni, però, avrà una riduzione percentuale di 1 punto (e non di 2, come finora previsto) fino a due anni di anticipo.

Oltre, la penale torna al 2%.E, *dulcis in fundo*, arriva un **contributo sulle pensioni d'oro**: per la parte eccedente 200.000 euro è fissato al "15 per cento".

LA PATRIMONIALE PER LE CASE ALL'ESTERO.

Viene introdotta un'imposta dello **0,76%** del valore sugli immobili di proprietà dei cittadini italiani al di fuori dei confini nazionali oltre a un'imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero per chi risiede in Italia.

ESTRATTI CONTO BANCARI.

L'imposta di bollo di 34,2 euro che si paga ogni anno sull'invio degli estratti conto bancari e postali viene annullata per quanti hanno una giacenza media annua fino a 5 mila euro.

In compenso, **l'imposta aumenta da 73,8 a 100 euro per le imprese.**

ACCESSO ALLE NUOVE PENSIONI DI VECCHIAIA E DI ANZIANITA' IN BASE ALLE NUOVE REGOLE STABILITE DAL DECRETO "SALVA ITALIA"

Le tabelle sottostanti sono state elaborate tenendo conto delle novità previdenziali introdotte dal Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 *"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"*.

Le tabelle visualizzano i requisiti per la **nuova pensione di vecchiaia** e per la pensione di anzianità, che dal 2012 è denominata **pensione "anticipata"**.

Le tabelle non riguardano le situazioni per le quali continua a trovare applicazione la previgente normativa sia in materia di diritto sia ai fini della disciplina delle decorrenze (*cosiddette finestre*) che di seguito elenchiamo.

Salvaguardia del diritto e certificazione rilasciata dall'Ente previdenziale

Lavoratori in possesso dei requisiti di età e/o contribuzione per il diritto alla pensione entro il 31.12.2011

Situazioni di deroga con applicazione dei requisiti di età e/o contribuzione previsti dalla previgente disciplina anche se maturati dal 1.1.2012

1. Lavoratrici che accedono alla pensione di anzianità secondo il cosiddetto *"regime speciale donne"* con il calcolo interamente contributivo (35 anni di contributi e 57/58 anni di età se dipendenti/autonome in via sperimentale fino al 2015)
2. Nel limite di 50.000 unità:
 - a. lavoratori in mobilità ordinaria (accordi stipulati entro 31.10.2011) se i requisiti vengono raggiunti nel periodo di godimento dell'indennità
 - b. lavoratori in mobilità lunga (accordi stipulati entro 31.10.2011)
 - c. lavoratori titolari di assegno straordinario fondi di solidarietà alla data del 31.10.2011
 - d. lavoratori pubblici che hanno in corso al 31.10.2011 l'esonero dal servizio
 - e. lavoratori autorizzati ai versamenti volontari ante 31.10.2011

NOTABENE

- Discorso a parte merita la situazione di salvaguardia per i **"lavoratori usuranti"** che maturano i requisiti dal 1.1.2012 i quali possono sì continuare ad accedere alla vecchia pensione di anzianità secondo il sistema delle quote ma senza beneficiare dei requisiti agevolati finora previsti.
- Le norme di salvaguardia/deroga non operano ai fini del calcolo della pensione. Tutti i lavoratori (compresi quelli sopraelencati) che matureranno anzianità contributive successive al 31.12.2011 si vedranno calcolate le medesime anzianità con il metodo di calcolo contributivo - proquota -.
- / *dati riportati nelle tabelle che seguono si riferiscono a quanto disposto dal decreto legge pubblicato in Gazzetta e non tengono conto di eventuali modifiche e/o integrazione che potrebbero intervenire in sede di conversione in legge del provvedimento.*

La nuova "Pensione Anticipata" (ex pensione di anzianità) dal 2012* Requisiti di contribuzione

	Lavoratori dipendenti pubblici e privati e lavoratori autonomi/parasubordinati	Lavoratrici dipendenti pubbliche e private e lavoratrici autonome/parasubordinate	Ulteriore canale di accesso riguardante tutti i lavoratori il cui primo contributo accreditato è dal 1° gennaio 1996
Anni	Anzianità contributiva minima indipendentemente dall'età anagrafica	Anzianità contributiva minima indipendentemente dall'età anagrafica	Età anagrafica minima se in possesso di un'anzianità contributiva minima di 20 anni e un importo minimo pari a 2,8 volte l'assegno sociale (rivalutazione nel tempo sulla base dell'andamento del PIL nominale).
2012	42 anni e 1 mese	41 anni e 1 mese	63 anni
2013	42 anni e 5 mesi	41 anni e 5 mesi	63 anni e 3 mesi
2014	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi	63 anni e 3 mesi
2015	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi	63 anni e 3 mesi
2016	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	63 anni e 7 mesi
2017	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	63 anni e 7 mesi
2018	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	63 anni e 7 mesi
2019	43 anni e 2 mesi	42 anni e 2 mesi	63 anni e 11 mesi
2020	43 anni e 2 mesi	42 anni e 2 mesi	63 anni e 11 mesi
2021	43 anni e 5 mesi	42 anni e 5 mesi	64 anni e 2 mesi
2022	43 anni e 5 mesi	42 anni e 5 mesi	64 anni e 2 mesi
2023	43 anni e 8 mesi	42 anni e 8 mesi	64 anni e 5 mesi
2024	43 anni e 8 mesi	42 anni e 8 mesi	64 anni e 5 mesi
2025	43 anni e 11 mesi	42 anni e 11 mesi	64 anni e 8 mesi
2026	43 anni e 11 mesi	42 anni e 11 mesi	64 anni e 8 mesi
2027	44 anni e 2 mesi	43 anni e 2 mesi	64 anni e 11 mesi
2028	44 anni e 2 mesi	43 anni e 2 mesi	64 anni e 11 mesi
2029	44 anni e 4 mesi	43 anni e 4 mesi	65 anni e 1 mese
2030	44 anni e 4 mesi	43 anni e 4 mesi	65 anni e 1 mese
2031	44 anni e 6 mesi	43 anni e 6 mesi	65 anni e 3 mesi
2032	44 anni e 6 mesi	43 anni e 6 mesi	65 anni e 3 mesi
2033	44 anni e 8 mesi	43 anni e 8 mesi	65 anni e 5 mesi
2034	44 anni e 8 mesi	43 anni e 8 mesi	65 anni e 5 mesi
2035	44 anni e 10 mesi	43 anni e 10 mesi	65 anni e 7 mesi
2036	44 anni e 10 mesi	43 anni e 10 mesi	65 anni e 7 mesi
	<i>Dal 2037 e per gli anni successivi prosegue l'innalzamento secondo la medesima progressione legata all'incremento della speranza di vita (adeguamento stimato: 2 mesi ogni biennio).</i>		

* Unica modalità di accesso alla pensione prima del compimento dell'età pensionabile prevista per la pensione di vecchiaia (dal 2012 viene meno il sistema delle Quote). La tabella riguarda solo chi matura i requisiti dal 2012 (eccetto le situazioni di deroga) e non anche chi li ha maturati secondo la vecchia disciplina entro il 31.12.2011.

Nota Bene:

Per chi matura il diritto alla pensione secondo le nuove regole non si applicano le cosiddette finestre.

Se l'accesso al pensionamento è precedente al compimento del 62° anno di età è prevista una penalizzazione pari al 2% per ogni anno mancante al 62°.

La progressione dell'innalzamento tiene conto della nuova disposizione di legge che prevede dal 2019 l'accertamento biennale dell'incremento dell'aspettativa di vita. Per quanto attiene le stime di incremento sono stati utilizzati i valori delle tabelle presenti nella relazione tecnica di accompagnamento al Decreto 201/2011.)

La nuova "Pensione di vecchiaia" dal 2012*

Tabella dei requisiti anagrafici in presenza del requisito contributivo minimo di 20 anni

	Lavoratori dipendenti (pubblici e privati); autonomi; parasubordinati	Lavoratrici dipendenti pubblico impiego	Lavoratrici dipendenti settore privato	Lavoratrici autonome; parasubordinate	Assegno sociale (***)
Anni	Età (**)	Età (**)	Età (**)	Età (**)	Requisito anagrafico d'età
2012	66	66	62	63 e 6 mesi	65
2013	66 e 3 mesi	66 e 3 mesi	62 e 3 mesi	63 e 9 mesi	65 e 3 mesi
2014	66 e 3 mesi	66 e 3 mesi	63 e 9 mesi	64 e 9 mesi	65 e 3 mesi
2015	66 e 3 mesi	66 e 3 mesi	63 e 9 mesi	64 e 9 mesi	65 e 3 mesi
2016	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	65 e 7 mesi	66 e 1 mese	65 e 7 mesi
2017	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	65 e 7 mesi	66 e 1 mese	65 e 7 mesi
2018	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	66 e 7 mese	66 e 7 mesi
2019	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi
2020	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi
2021	67 e 2 mesi	67 e 2 mesi	67 e 2 mesi	67 e 2 mesi	67 e 2 mesi
2022	67 e 2 mesi	67 e 2 mesi	67 e 2 mesi	67 e 2 mesi	67 e 2 mesi
2023	67 e 5 mesi	67 e 5 mesi	67 e 5 mesi	67 e 5 mesi	67 e 5 mesi
2024	67 e 5 mesi	67 e 5 mesi	67 e 5 mesi	67 e 5 mesi	67 e 5 mesi
2025	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi
2026	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi
2027	67 e 11 mesi	67 e 11 mesi	67 e 11 mesi	67 e 11 mesi	67 e 11 mesi
2028	67 e 11 mesi	67 e 11 mesi	67 e 11 mesi	67 e 11 mesi	67 e 11 mesi
2029	68 e 1 mese	68 e 1 mese	68 e 1 mese	68 e 1 mese	68 e 1 mese
2030	68 e 1 mese	68 e 1 mese	68 e 1 mese	68 e 1 mese	68 e 1 mese
2031	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi
2032	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi
2033	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi
2034	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi
2035	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi
2036	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi
<i>Dal 2037 e per gli anni successivi prosegue l'innalzamento secondo la medesima progressione legata all'incremento della speranza di vita (adeguamento stimato: 2 mesi ogni biennio).</i>					

* La tabella riguarda solo chi maturo i requisiti dal 2012 (eccetto le situazioni di deroga) e non anche chi li ha maturati secondo la vecchia disciplina entro il 31.12.2011.

** E' comunque previsto un requisito contributivo minimo di 20 anni Per i lavoratori il cui primo contributo accreditato è dal 1.1.1996 (sistema contributivo puro) occorre che l'importo minimo di pensione sia almeno pari a 1.5 volte l'assegno sociale. Da 70 anni di età si prescinde dal predetto importo pensionistico ed è sufficiente un minimo di 5 anni di contributi effettivi.

*** Si è ritenuto utile inserire in tabella anche una colonna riferita all'Assegno Sociale che pur non essendo una prestazione pensionistica previdenziale, bensì assistenziale, subisce anch'esso l'elevazione dell'età in base all'aspettativa di vita.

Nota Bene:

Per chi matura il diritto alla pensione secondo le nuove regole non si applicano le cosiddette finestre.

La progressione dell'innalzamento tiene conto della nuova disposizione di legge che prevede dal 2019 l'accertamento biennale dell'incremento dell'aspettativa di vita. Per quanto attiene le stime di incremento sono stati utilizzati i valori delle tabelle presenti nella relazione tecnica di accompagnamento al Decreto 201/2011.)

Art. 12 CCNL - Diritto di affissione per le bacheche sindacali nei posti di lavoro

UILposte Verona - Via Giolfino, 10 - 37133 Verona - Tel. 3384114000 - 3771199298 Fax 045/534155
E-Mail postmaster@uilpostverona.it - Web <http://www.uilpostverona.it>